

**REGOLAMENTO PER LA DESTINAZIONE DELLA QUOTA DEL
CONTRIBUTO INTEGRATIVO FINALIZZATA ALL'INCREMENTO DEI
MONTANTI INDIVIDUALI
AI SENSI DELLA LEGGE 12 LUGLIO 2011, N. 133**

27/03/2017 - Approvazione MMVV m_ips.36.REGISTRO UFFICIALE.USCITA.0003760.27-03-2017

09/06/2016 – Delibera CIG n. 76/2016

14/01/2014 - Approvazione MMVV del Regolamento per la destinazione della quota del contributo integrativo

17/07/2013 - Delibera C.I.G. n. 84/2013 di approvazione Regolamento

07/11/2013 - Osservazioni MMVV prot. EPPI 181409/2013

28/11/2013 - Delibera CIG n. 95/2013 del Regolamento revisionato in base osservazioni dei MMVV

04/12/2013 - Trasmissione ai MMVV prot. EPPI 156.268 - Regolamento approvato dal CIG con delibera 95/2013

2017

Sommario

RELAZIONE DI PRESENTAZIONE.....	2
TITOLO I.....	4
Disposizioni di carattere generale.....	4
Art. 1.....	4
(Fonti normative).....	4
Art. 2.....	5
(Definizioni).....	5
Art. 3.....	6
(Ambito di applicazione).....	6
TITOLO II.....	7
Disposizioni e metodo di determinazione della quota parte del contributo integrativo da destinare ai montanti individuali.....	7
Art. 4.....	7
(Determinazione della quota di contribuzione integrativa da destinare al montante individuale).....	7
Art. 5.....	8
(Trasformazione del montante individuale comprensivo della quota contributo integrativo in pensione).....	8
Art. 6.....	8
(Revisioni).....	8
TITOLO III.....	9
Rilevazione dei dati.....	9
Art. 7.....	9
(Verifiche contabili).....	9
Art. 8.....	10
(Adempimenti dell'attuario incaricato per la verifica dell'equilibrio economico, finanziario e patrimoniale dell'Ente).....	10
Art. 9.....	10
(Informativa agli iscritti).....	10
TITOLO IV.....	10
Disposizioni finali.....	10
Art. 10.....	10
(Entrata in vigore).....	10
Allegato A.....	11

RELAZIONE DI PRESENTAZIONE

Il presente Regolamento, redatto dal Consiglio di Indirizzo Generale ai sensi del comma 3 dell'art. 5 del Regolamento Previdenziale, ha lo scopo di disciplinare i principi cui si dovrà attenere il Consiglio d'Amministrazione dell'Ente, anche in assenza della preventiva richiesta in tal senso, nello stabilire la quota del contributo integrativo da destinare all'incremento dei montanti previdenziali individuali.

La legge 12 luglio 2011, n. 133 (cosiddetta legge Lo Presti), infatti, nel modificare l'articolo 8 del decreto legislativo 103/1996, ha disciplinato la facoltà per le Casse e gli Enti di previdenza privati dei liberi professionisti che adottano il sistema di calcolo contributivo, di innalzare l'aliquota della contribuzione integrativa a carico dei committenti, fino ad un massimo del 5%, con la finalità di destinare una parte della stessa direttamente ai montanti previdenziali degli iscritti, al fine di migliorare la prestazione pensionistica obbligatoria.

Condizione normativa imprescindibile, per la devoluzione sui montanti previdenziali della quota di contribuzione integrativa, è che sia garantito l'equilibrio economico, patrimoniale e finanziario delle casse e degli enti di previdenza. Il testo normativo, infatti, prescrive la esclusione di qualsiasi onere economico a carico dello Stato. La norma, quindi, condiziona la efficacia delle deliberazioni assunte dagli Enti di previdenza che intendono migliorare le prestazioni previdenziali anche con la utilizzazione della quota del contributo integrativo, alla necessaria preventiva approvazione dei Ministeri vigilanti, che valuteranno la sostenibilità della gestione complessiva e le implicazioni in termini di adeguatezza delle prestazioni.

Il presente Regolamento, nel recepire i principi imprescindibili indicati dalla legge, disciplina una procedura che, da un lato, garantisce il massimo controllo sull'accREDITAMENTO della sola quota di contribuzione integrativa dovuta dall'iscritto e dallo stesso effettivamente versata all'Ente e, dall'altro, vigila costantemente sulla esatta individuazione della percentuale del contributo integrativo realmente disponibile per l'Ente, che può essere destinato al miglioramento delle prestazioni pensionistiche e come tale non compromettente la sostenibilità futura della Gestione.

Viene, inoltre, disciplinata la quota della "riserva straordinaria indisponibile" corrispondente al valore attuale delle perdite annue attese derivanti dall'eventuale insufficienza dei rendimenti patrimoniali rispetto alle rivalutazioni dei montanti, su determinati orizzonti temporali di copertura. Il sistema previdenziale contributivo è di per sé un sistema sostenibile, in quanto fondamentalmente basato sul principio - che per semplificazione potrebbe definirsi - della proporzionalità. In ipotesi di perdite finanziarie rispetto al valore della rivalutazione si procederà prioritariamente alla ricostituzione della garanzia minima rappresentata dal valore della riserva straordinaria indisponibile e solo successivamente all'accREDITAMENTO della residua contribuzione integrativa sui montanti degli iscritti.

Fino a che il valore della riserva straordinaria indisponibile non viene reintegrato non si procederà ad alcuna distribuzione del contributo integrativo.

A tal proposito sono stati individuati “sistemi di controllo” che danno certezza sia sull’ammontare complessivo del contributo integrativo che l’Ente può effettivamente disporre anno per anno e sia sulla quota di questa contribuzione che può essere effettivamente devoluta ai montanti pensionistici. L’obiettivo di garanzia viene assicurato dalla compartecipazione di due importanti funzioni quale quella attuariale, per la sostenibilità futura, e quella della certificazione ad opera dei revisori, per la certezza della quota di contribuzione integrativa anno per anno effettivamente disponibile, al netto quindi di tutti i costi della gestione amministrativa.

Quest’ultima funzione è collegata, ma ulteriore, rispetto alla attività che il “revisore” opera per legge per la certificazione del bilancio consuntivo. Infatti, la stessa interviene, da un lato, per la certificazione dei rendimenti contabili del portafoglio finanziario, secondo criteri di valutazione differenti da quelli adottati per la redazione del bilancio consuntivo (utili e perdite effettivamente realizzati e non anche quelli attesi) e, dall’altro, per la verifica di correttezza e veridicità dell’ammontare dei contributi dovuti e versati, a differenza di ciò che avviene per il bilancio consuntivo dove la contribuzione è meramente stimata.

Il Regolamento, poi, non trascura la diversa natura del contributo integrativo rispetto alla contribuzione soggettiva. In tal senso la quota di contribuzione integrativa, che l’Ente avrà individuato anno per anno come disponibile per ciascun iscritto, sarà effettivamente riconosciuta quale incremento reale della prestazione solo al momento del pensionamento. Fino ad allora la quota di contributo integrativo verrà gestita in un apposito Conto Individuale, che permetterà di riconoscere ai singoli iscritti solo il beneficio previdenziale reale, così da evitare qualsiasi criticità che potrebbe derivare ad esempio da un rapporto previdenziale irregolare. Allo stesso modo, l’incremento della pensione sarà condizionato al corretto versamento di tutta la contribuzione integrativa dovuta e l’iscritto non avrà diritto alla restituzione di alcuna quota di contribuzione integrativa in ipotesi di mancato raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento.

TITOLO I

Disposizioni di carattere generale

Art.1 **(Fonti normative)**

Le disposizioni inerenti l'emanazione del presente Regolamento sono:

1. art. 1 comma 3 D. Lgs. 30 giugno 1994, n. 509: “gli enti trasformati continuano a svolgere le attività previdenziali e assistenziali in atto riconosciute a favore delle categorie di lavoratori e professionisti per le quali sono stati originariamente istituiti, ferma restando la obbligatorietà della iscrizione e della contribuzione. Agli enti stessi non sono consentiti finanziamenti pubblici diretti o indiretti, con esclusione di quelli connessi con gli sgravi e la fiscalizzazione degli oneri sociali”.
2. art. 1 comma 4 lettera c) D. Lgs. 30 giugno 1994, n. 509: “previsione di una riserva legale, al fine di assicurare la continuità nell'erogazione delle prestazioni, in misura non inferiore a cinque annualità dell'importo delle pensioni in essere. Ferme restando le riserve tecniche esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, all'eventuale adeguamento di esse si provvede, nella fase di prima applicazione, mediante accantonamenti pari ad una annualità per ogni biennio”.
3. art. 2 comma 2 D. Lgs. 30 giugno 1994, n. 509: “la gestione economico-finanziaria deve assicurare l'equilibrio di bilancio mediante l'adozione di provvedimenti coerenti alle indicazioni risultanti dal bilancio tecnico da redigersi con periodicità almeno triennale”.
4. art. 1 comma 6 Legge 8 agosto 1995, n. 335: “l'importo della pensione annua nell'assicurazione generale obbligatoria e nelle forme sostitutive ed esclusive della stessa, è determinato secondo il sistema contributivo moltiplicando il montante individuale dei contributi per il coefficiente di trasformazione di cui all'allegata tabella A relativo all'età dell'assicurato al momento del pensionamento. Per tener conto delle frazioni di anno rispetto all'età dell'assicurato al momento del pensionamento, il coefficiente di trasformazione viene adeguato con un incremento pari al prodotto tra un dodicesimo della differenza tra il coefficiente di trasformazione dell'età immediatamente superiore e il coefficiente dell'età inferiore a quella dell'assicurato ed il numero dei mesi. (...)”.
5. art. 1 comma 8 Legge 8 agosto 1995, n. 335: “ai fini della determinazione del montante contributivo individuale si applica alla base imponibile l'aliquota di computo nei casi che danno luogo a versamenti, ad accrediti o ad obblighi contributivi e la contribuzione così ottenuta si rivaluta su base composta al 31 dicembre di ciascun anno, con esclusione della contribuzione dello stesso anno, al tasso di capitalizzazione.”
6. art. 2 comma 25 Legge 8 agosto 1995, n. 335: “il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme volte ad assicurare, a decorrere dal 1 gennaio 1996, la tutela previdenziale in favore dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione, senza vincolo di subordinazione, il cui esercizio è subordinato all'iscrizione ad appositi albi o elenchi, in conformità ai seguenti principi e criteri direttivi:
 - a) previsione, avuto riguardo all'entità numerica degli interessati, della costituzione di forme autonome di previdenza obbligatoria, con riferimento al modello delineato dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) definizione del regime previdenziale in analogia a quelli degli enti per i liberi professionisti di cui al predetto decreto legislativo, sentito l'Ordine o l'Albo, con determinazione del sistema di calcolo delle prestazioni secondo il sistema contributivo ovvero l'inclusione, previa delibera dei competenti enti, in forme obbligatorie di previdenza già esistenti per categorie similari;

c) previsione, comunque, di meccanismi di finanziamento idonei a garantire l'equilibrio gestionale, anche con la partecipazione dei soggetti che si avvalgono delle predette attività;

d) assicurazione dei soggetti appartenenti a categorie per i quali non sia possibile procedere ai sensi della lettera a) alla gestione di cui ai commi 26 e seguenti”.

7. art. 6 comma 7 D. Lgs. 10 febbraio 1996, n. 103: “agli enti di cui agli articoli 4 e 5 e alle relative forme di previdenza obbligatorie si applicano, per quanto non diversamente disposto dal presente decreto, le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 , e successive modificazioni e integrazioni, con particolare riferimento al divieto di finanziamenti pubblici diretti e indiretti ai sensi dell'art. 1, comma 3, alle disposizioni in materia di gestione e di vigilanza”.

8. art. 8 comma 2 D. Lgs. 10 febbraio 1996, n. 103: “gli iscritti agli albi o elenchi di cui al comma 1, che si trovano nella condizione di cui all'art. 1, sono tenuti a presentare domanda di iscrizione alla gestione o ente previdenziale secondo le modalità rispettivamente previste per esse e ad effettuare i relativi adempimenti contributivi, ivi compreso il contributo integrativo a carico dell'utenza, nelle misure e alle scadenze stabilite”.

9. art. 8 comma 3 D. Lgs. 10 febbraio 1996, n. 103: “il contributo integrativo a carico di coloro che si avvalgono delle attività professionali degli iscritti è fissato mediante delibera delle casse o enti di previdenza competenti, approvata dai Ministeri vigilanti, in misura percentuale rispetto al fatturato lordo ed è riscosso direttamente dall'iscritto medesimo all'atto del pagamento, previa evidenziazione del relativo importo nella fattura. La misura del contributo integrativo di cui al primo periodo non può essere inferiore al 2 per cento e superiore al 5 per cento del fatturato lordo. Al fine di migliorare i trattamenti pensionistici degli iscritti alle casse o enti di cui al presente decreto legislativo e a quelli di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, che adottano il sistema di calcolo contributivo è riconosciuta la facoltà di destinare parte del contributo integrativo all'incremento dei montanti individuali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica garantendo l'equilibrio economico, patrimoniale e finanziario delle casse e degli enti medesimi, previa delibera degli organismi competenti e secondo le procedure stabilite dalla legislazione vigente e dai rispettivi statuti e regolamenti. Le predette delibere, concernenti la modifica della misura del contributo integrativo e i criteri di destinazione dello stesso, sono sottoposte all'approvazione dei Ministeri vigilanti, che valutano la sostenibilità della gestione complessiva e le implicazioni in termini di adeguatezza delle prestazioni.”

Art. 2 (Definizioni)

Ai fini del presente Regolamento si intende per:

a) “contributo integrativo”: contributo a carico del committente determinato nella misura percentuale dal 2 al 5% del fatturato lordo.

b) “iscritto”: perito industriale abilitato che esercita l'attività libero professionale ed è obbligato a contribuire all'Ente, ai sensi dell'art. 1 del D.lgs. n. 103/1996.

- c) “censito”: iscritto che ha cessato la libera professione ma che, ancora oggi, conserva una posizione contributiva pregressa nell’Ente utile ai fini previdenziali.
- d) “dichiarante”: libero professionista che presenta regolarmente, nel rispetto dei termini e condizioni prescritte dal Regolamento previdenziale dell’Ente, le dichiarazioni reddituali obbligatorie.
- e) “pensionato”: libero professionista perito industriale che ha contribuito effettivamente per almeno cinque annualità e ha maturato gli ulteriori requisiti di legge per l’accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia, vecchiaia anticipata, invalidità o inabilità, ed ha esercitato il relativo diritto.
- f) “spese della gestione”: oneri della gestione amministrativa dell’Ente.
- g) “pensione annua”: pensione di vecchiaia determinata sia dalla contribuzione soggettiva effettivamente versata negli anni dall’iscritto che dalla quota di contributo integrativo allo stesso accreditata sul montante individuale.
- h) “risultato delle gestione finanziaria”: saldo della gestione finanziaria al lordo delle imposte e al netto della rivalutazione di legge.
- i) “conto individuale”: rendiconto della contribuzione integrativa dovuta, versata ed accreditata per anno di competenza.
- j) “montante : montante contributivo determinato dalla contribuzione soggettiva ed integrativa.
- k) “coefficiente di caricamento”: percentuale determinata secondo i criteri di cui Allegato A) del presente Regolamento
- l) “caricamento”: quota parte della contribuzione integrativa di competenza dell’esercizio utilizzata per coprire o finanziare i costi dello stesso esercizio. Esso è determinato quale prodotto tra il coefficiente di caricamento e la di contribuzione integrativa dichiarata.
- m) “quota disponibile teorica”: quota del contributo integrativo dovuta dagli iscritti al netto del caricamento.
- n) “quota disponibile reale”: quota del contributo integrativo dovuta ed effettivamente versata dagli iscritti al netto del caricamento.
- o) “libro mastro della gestione finanziaria”, elenco delle operazioni giornaliere di acquisto e vendita, di determinazione dei proventi e oneri relative alle attività che costituiscono la gestione finanziaria nel periodo di osservazione.
- p) “riserva straordinaria indisponibile”: valore della garanzia determinata a presidio dei rischi finanziari

Art. 3 (Ambito di applicazione)

Il presente Regolamento si applica a tutti gli iscritti che dichiarano il proprio reddito professionale e volume d'affari prodotti a far data dal 1 luglio 2012.

TITOLO II
Disposizioni e metodo di determinazione della quota parte del contributo integrativo da destinare ai montanti individuali

Art. 4
(Determinazione della quota di contribuzione integrativa da destinare al montante individuale)

1. Entro il mese di gennaio, il Consiglio di Amministrazione rileva, dalle dichiarazioni reddituali trasmesse dagli iscritti entro 30 giorni dalla scadenza del termine regolamentare di presentazione, l'ammontare complessivo della contribuzione integrativa dichiarata e dovuta per l'anno precedente.
2. Il Consiglio di Amministrazione determina, altresì, entro lo stesso termine:
 - a) il coefficiente di caricamento dei costi;
 - b) la quota disponibile teorica del contributo integrativo;
 - c) la quota disponibile reale del contributo integrativo.
3. Il risultato della gestione finanziaria, l'ammontare netto complessivo dei costi ed il coefficiente di caricamento dei costi sono individuati puntualmente nel Prospetto di determinazione della quota parte del contributo integrativo da destinare sui montanti individuali.

Per la determinazione della quota parte del contributo integrativo da destinare sui montanti individuali si considerano le voci di costo così come risultanti dal bilancio di esercizio relativo all'anno di competenza dei suddetti contributi integrativi, oltre al risultato della gestione finanziaria come di seguito determinato.

Il risultato della gestione finanziaria è costituito dai proventi finanziari di competenza conseguiti dalla gestione stessa, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza, dagli utili realizzati e dalle perdite sofferte nel periodo di osservazione. Gli utili realizzati comprendono anche quelli derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dall'Ente in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio investito. Le plusvalenze e le minusvalenze vanno prese in considerazione, nel calcolo del risultato finanziario, solo se effettivamente realizzate nel periodo di osservazione.

Il risultato finanziario è calcolato al netto delle spese effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività, per l'attività di verifica contabile ed al lordo delle ritenute fiscali. Gli utili e le perdite da realizzo sono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della gestione finanziaria.

Il tasso medio di rendimento della gestione finanziaria, relativo al periodo di osservazione specificato nel regolamento, è determinato rapportando il risultato finanziario della gestione finanziaria alla giacenza media delle attività della gestione stessa.

La giacenza media delle attività della gestione finanziaria è pari alla somma delle giacenze medie nel periodo di osservazione dei depositi in numerario, degli investimenti e di ogni altra attività della gestione. La giacenza media nel periodo di osservazione degli investimenti è determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della gestione separata.

La somma algebrica della contribuzione integrativa di cui alla voce A I del prospetto ed il totale netto dei costi a valere sul contributo integrativo di cui alla voce A XI del prospetto determina il totale del contributo integrativo disponibile di cui alla voce A XII del prospetto. Il rapporto tra il valore dei costi a valere sul contributo integrativo di cui alla voce A XI del prospetto ed il valore della contribuzione integrativa di cui alla voce A I del prospetto determina il coefficiente percentuale di caricamento dei costi di cui alla voce b) del prospetto riportato nell'Allegato A) del presente Regolamento.

La quota parte della contribuzione integrativa dovuta e da destinare ai montanti – cd. quota disponibile teorica - per ciascun iscritto dichiarante è pari al risultato del prodotto tra la contribuzione integrativa individuale dovuta e il complemento a cento del coefficiente di caricamento dei costi, di cui alla voce c) del prospetto riportato nell'Allegato A) del presente Regolamento.

4. Entro il mese di gennaio di ciascun anno il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle prescrizioni indicate nel presente Regolamento ed anche in assenza della preventiva richiesta del Consiglio di Indirizzo Generale di cui all'art. 5 comma 3 del Regolamento Previdenziale, adotta la delibera per la determinazione della quota di contributo integrativo da destinare all'incremento dei montanti, la cui efficacia è condizionata alla preventiva approvazione dei ministeri vigilanti, ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D. Lgs. N. 509/1994.

Art. 5 **(Trasformazione del montante individuale comprensivo della quota contributo integrativo in pensione)**

1. L'importo della pensione annua è determinato secondo il sistema contributivo moltiplicando il montante contributivo individuale, determinato ai sensi dell'art. 1 comma 8 della legge n. 335/1995, e che tiene conto anche della quota di contribuzione integrativa accreditata, come previsto dal comma 2 lett. c del precedente articolo 4, per il coefficiente di trasformazione di cui alla tabella A del Regolamento Previdenziale dell'Eppi, relativo all'età dell'iscritto al momento del pensionamento.

2. La liquidazione dell'incremento del trattamento pensionistico conseguente all'accredito della quota di contributo integrativo è in ogni caso condizionato all'effettivo versamento di tutta la contribuzione dovuta anno per anno dall'iscritto e contabilizzata dall'Ente sul montante individuale.

3. La liquidazione del trattamento pensionistico, conseguente all'accredito della quota di contributo integrativo, è in ogni caso condizionato alla contestuale liquidazione della quota parte del trattamento pensionistico determinato con la contribuzione soggettiva

4. In considerazione della natura della contribuzione integrativa, qualora l'iscritto dichiarante non dovesse maturare i requisiti per il pensionamento obbligatorio, non si darà corso alla restituzione del montante individuale calcolato con il contributo integrativo e le somme acquisite saranno utilizzate per la soddisfazione di bisogni di natura assistenziale.

Art. 6 **(Revisioni)**

1. Qualora a seguito di accertamenti o rettifiche si dovesse procedere ad una revisione individuale, sia in aumento che in diminuzione, della quota disponibile teorica l'Ente opererà la corrispondente variazione, in aumento o in diminuzione, del coefficiente di caricamento dei costi.

2. Se la variazione della contribuzione integrativa dichiarata incide sulla quota disponibile reale, e pertanto sui trattamenti pensionistici in corso di liquidazione, si procederà nel seguente modo:

a) In ipotesi di annullamento del volume d'affari dichiarato dall'iscritto pensionato e quindi di azzeramento del contributo integrativo dovuto negli anni che hanno concorso alla formazione del montante, l'Ente opererà una compensazione legale sulla contribuzione integrativa versata e non dovuta dall'iscritto per il recupero delle rate di pensione se già liquidate.

b) In ipotesi di variazione in diminuzione del volume d'affari dichiarato dall'iscritto pensionato e conseguentemente del contributo integrativo dovuto, l'Ente opererà una compensazione legale sulla contribuzione integrativa versata in eccesso nel limite del differenziale tra le rate di pensione già liquidate e quelle ricalcolate secondo la nuova quota disponibile reale.

c) In ogni caso, qualora la contribuzione integrativa versata e non più dovuta non dovesse essere capiente per il recupero dei ratei di pensioni indebitamente accreditati dall'Ente all'iscritto, si opererà la compensazione legale sulle rate pensionistiche effettive da accreditare.

d) In ipotesi, poi, di variazione in aumento del volume d'affari precedentemente dichiarato dall'iscritto pensionato e conseguentemente del contributo integrativo dovuto, sulla maggiore contribuzione integrativa dovuta ed effettivamente versata sarà rideterminata la maggiore quota disponibile reale con conseguente definizione retroattiva del trattamento pensionistico. Gli arretrati di pensione spettanti saranno liquidati in un'unica soluzione.

e) In ogni caso, qualora l'iscritto non adempia nel versamento della maggiore contribuzione integrativa successivamente accertata saranno sospesi le integrazioni pensionistiche conseguenti alla quota di contributo integrativo accreditato al montante contributivo individuale.

TITOLO III Rilevazione dei dati

Art. 7 (Verifiche contabili)

1. Il Prospetto di determinazione della quota parte del contributo integrativo da destinare sui montanti individuali, è sottoposto alla verifica del soggetto incaricato della revisione contabile indipendente e certificazione del rendiconto annuale ai sensi dell'art. 2 comma 3 del D.lgs. 30 giugno 1994, n. 509.

2. Il revisore incaricato dichiara, con apposita relazione, di aver verificato:

a) la conformità del Prospetto di determinazione alle risultanze contabili e alle dichiarazioni reddituali relative al periodo di osservazione;

b) la consistenza delle attività della gestione finanziaria nel corso del periodo di osservazione nonché la relativa disponibilità;

c) la conformità dei criteri di valutazione delle attività nel periodo di osservazione;

d) la correttezza, ai sensi dell'articolo 5.3, della determinazione del risultato finanziario relativo al periodo di osservazione;

e) la correttezza, ai sensi dell'articolo 5.3, della determinazione del tasso medio di rendimento della gestione finanziaria relativo al periodo di osservazione.

3. Il revisore incaricato esprime il proprio giudizio sulle risultanze delle verifiche effettuate ai sensi del comma 2.

Art. 8

(Adempimenti dell'attuario incaricato per la verifica dell'equilibrio economico, finanziario e patrimoniale dell'Ente)

1. L'Attuario incaricato redige il bilancio tecnico dell'Ente al 31 dicembre dell'anno di osservazione secondo le ipotesi ed i parametri emanati tempo per tempo dai Ministeri Vigilanti, al fine di verificare la sostenibilità di medio e lungo periodo della distribuzione del contributo integrativo ai fini previdenziali.

2. Determina il valore della "riserva straordinaria indisponibile" e conseguentemente l'eventuale quota del contributo integrativo non distribuibile e destinata ad incrementare la riserva straordinaria a copertura dei rischi finanziari. Qualora la riserva straordinaria al 31 dicembre dell'anno di osservazione sia inferiore al valore individuato dall'attuario incaricato, la differenza è sottratta al contributo integrativo disponibile.

Non si procede ad accreditare sui montanti degli iscritti il contributo integrativo fino alla ricostituzione integrale della riserva straordinaria indisponibile.

Detta valutazione è eseguita seguendo la metodologia di tipo rischio neutrale, caratteristica dei modelli finanziari di teoria delle opzioni.

Art. 9

(Informativa agli iscritti)

Entro 30 giorni dall'approvazione della delibera di cui al precedente art. 4 comma 4, ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.lgs. n. 509/1994, l'Ente pubblicherà nell'area riservata di ciascun iscritto il montante come individuato nell'art. 4 e le eventuali revisioni di cui all'art. 6.

TITOLO IV

Disposizioni finali

Art. 10

(Entrata in vigore)

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di approvazione dello stesso da parte dei Ministeri Vigilanti.

Allegato A

(Prospetto di determinazione della quota parte del contributo integrativo da destinare sui montanti individuali)

Categoria Classe Segno	Descrizione	Anno XX	
		<i>Parziali</i>	<i>Totali</i>
A	<u>Gestione contributo integrativo</u>		
I	+ Contributo integrativo accertato		
II	- Costi di gestione		
III	- Assistenza		
IV	- Perequazione trattamenti pensionistici		
V	- Interessi per ritardate liquidazioni		
VI	+/- Risultato della gestione finanziaria (lordo imposte)		
VII	- Rivalutazione ex legge 335/95		
VIII	- Oneri tributari		
IX	- Oneri straordinari per spese generali		
X	- Accantonamento alla riserva straordinaria a garanzia del rischio finanziario		
XI	+/- Totale netto dei costi a valere sul contributo integrativo <= 0		-
XII	+ Totale contributo integrativo disponibile [0 < (A I + A XI) < A I]		-
B	Coefficiente % di caricamento dei costi - arrotondato al 5° decimale [0 < A XI / A I < 100%]		
C	Complemento a 100 del coefficiente di caricamento (quota % disponibile del contributo integrativo)		